



RELAZIONE

Il presente progetto di legge, si prefigge principalmente lo scopo di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità sul territorio regionale.

Il decreto legislativo 422/97, stabilisce il principio della concorrenzialità nel trasporto pubblico locale e demanda la programmazione e i criteri attuativi, a leggi regionali.

Pertanto, pur non condividendo l'introduzione del fattore concorrenzialità, basato sulla competizione di mercato, e sul principio dello sviluppo profituale, poiché si è di fronte comunque ad una legge dello Stato, che non può essere certamente disattesa, il presente progetto di legge che si propone in allegato, nel rispetto della normativa nazionale, assume il concetto della programmazione e dell'attuazione, privilegiando l'aspetto sociale e con esso il diritto alla mobilità dei cittadini a prescindere dalle loro condizioni economiche.

Il presente progetto di legge può riassumersi nei seguenti punti.

- * definizione dei livelli minimi di servizio pubblico e compiti e risorse da destinarsi al servizio di trasporto pubblico locale con attribuzione di queste, agli enti locali destinatari del servizio.
- * definizione dei bacini d'utenza con l'ambito provinciale. In questo modo l'assetto territoriale coincide con un Organo di Governo, appunto la Provincia, senza la necessità di creare ulteriori strutture di "paragoverno" e quindi riconducendo programmazione verifica controllo ad un unico Ente, fatto salvo come previsto dalla normativa stessa, la partecipazione decisiva ad ogni momento programmatico degli enti locali, nonché nelle forme di controllo, anche la partecipazione di utenza e dei soggetti sociali interessati.



L'ambito provinciale riconduce ad unità territoriale, ponendo la condizione per costruire le gare di affidamento non per semplici "linee" territoriali ma per blocchi unitari provinciali, ove all'interno di questi, ci siano le linee più frequentate, e anche i collegamenti con le frazioni più difficili da servire e con una utenza ridotta. In questo modo i soggetti aggiudicatari del servizio dovranno garantire il diritto alla mobilità a tutti i cittadini della provincia.

Il divieto di subappaltare, per i soggetti aggiudicatari del servizio, l'intero o anche singole "quote" dell'oggetto del servizio loro affidato, impedisce lo spezzettamento del servizio stesso e rafforza le garanzie per utenza rispetto al diritto alla mobilità indipendentemente dai fattori di profittualità delle singole linee di trasporto.

La fase transitoria dovrà garantire il passaggio al regime di concorrenza preservando l'attuale quadro occupazionale esistente e impedire una diminuzione del livello del servizio erogato.

La concessione affidataria dovrà avere tempi ragionevoli e forme attuative rivolte alla salvaguardia della socialità esistente, anzi questa dovrà essere accresciuta rispetto ad alcuni soggetti sociali particolarmente penalizzati.

Forme di intervento sociale, compresa la gratuità, per i disoccupati diverranno, sostanziali interventi solidaristici, non assistenziali e volti a costruire le condizioni migliori per affrontare le difficili condizioni sociali.

I Consiglieri

Giovanni Valente
G. Valente

Cosimo Giuseppe Sgobio
Cosimo Giuseppe Sgobio

Silvia Godelli
Silvia Godelli



**Art.1
(Finalità)**

La presente legge, in attuazione dell'art. 4 della legge 10/4/81 n° 151 e del decreto legislativo 19/11/1997, n° 422 disciplina il trasporto pubblico locale, al fine di:

- a) assicurare un sistema coordinato ed integrato capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità;**
- b) promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;**
- c) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente ed alla vivibilità delle aree urbane;**
- d) incentivare il riassetto organizzativo del sistema dei trasporti pubblici locali in un'ottica di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio;**
- e) razionalizzare, nell'ambito di cui ai punti a) b) c) d) del presente articolo, la spesa.**

La Regione persegue gli obiettivi di cui al primo comma avviando iniziative atte a garantire:

- a) il miglioramento della mobilità urbana raggiungere attraverso la razionalizzazione del traffico privato, lo sviluppo di un sistema integrato dei trasporti pubblici di linea e non di linea, l'accrescimento delle interconnessioni tra trasporti pubblici e trasporti privati;**
- b) l'integrazione tariffaria tra i modi, i tipi ed i vettori del trasporto, anche favorendo l'introduzione di tecnologie innovative;**
- c) il confronto e le concorrenzialità tra le aziende privilegiando in particolare la qualità e la quantità dei servizi erogati;**
- d) i flussi di informazione tra le aziende, tra le aziende e gli enti locali, tra le aziende e i cittadini.**



Ai fini della presente legge, per bacino di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, sociali, culturali e turistiche.

I servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini sono organicamente organizzati in reti di trasporto pubblico locale estese a bacini di traffico territorialmente definiti.

I servizi ferroviari di cui all'art. 9 del D. Lg.vo 19/11/1997, n° 422, costituiscono un'unica rete di trasporto estesa a tutto il territorio regionale.

I comprensori individuati dalla l.r. 23 giugno 1980, n° 79 identificano i limiti dei bacini di traffico dei trasporti terrestri .

Il Piano Regionale dei Trasporti definisce eventuali bacini di traffico per i servizi di trasporto aereo e per i servizi di trasporto marittimi, che, altrimenti, sono individuati nelle singole linee.

Il Piano Regionale dei trasporti, sentiti gli enti locali interessati, sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità;

- a) provvede alla definizione dei limiti territoriali dei bacini di traffico;
- b) fissa i criteri programmatici e direttivi per l'elaborazione dei piani di bacino di traffico, da parte degli enti locali, e per assicurarne la coerenza con il piano regionale dei trasporti;
- c) fornisce gli indirizzi per assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo quelle a minor impatto sotto il profilo ambientale.

I piani di bacino di traffico devono specificare le risorse necessarie alla loro attuazione, le loro fonti di finanziamento certe ed i tempi di erogazione sia per gli interventi di investimento, sia per gli obblighi di servizio pubblico integrativi a quelli a carico della regione.

Il Consiglio regionale, con riferimento ai servizi minimi, in relazione alle disponibilità di bilancio, tenuto conto dei piani di bacino predisposte dalle province, sentite le associazioni degli Enti Locali, le organizzazioni sindacali confederali ed il Comitato regionale per i Problemi del consumo e dell'Utenza, approva programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale.

I programmi triennali individuano:

- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) i criteri per l'integrazione modale e tariffaria;
- c) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario;
- d) le modalità di determinazione
- e) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) i criteri per la riduzione della cogestione e dell'inquinamento ambientale.



**Art. 3
(Servizi minimi)**

Per ciascun bacino di traffico, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di rapporto tra i ricavi da traffico e costi operativi di cui al primo comma dell'art. 6 i servizi di pubblico trasporto locale relativi ai livelli minimi, stabiliti ai sensi dell'art. 16 del D.Lg.vo 19/11/1997 n. 422, costituiscono l'unità di gestione da porre a gara pubblica in un'unica soluzione.

I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, sono definiti sulla base dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale approvati dal consiglio Regionale ai sensi del comma 8 dell'art. 2 e tengono conto:

- a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
- d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

In relazione alle disponibilità di bilancio regionale, alle disponibilità conseguenti agli impegni assunti nell'approvazione dei piani di bacino e alle ulteriori risorse integrative degli Enti Locali, per ciascun bacino di traffico dei trasporti terrestri, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lg.vo 19/11/1997, n° 422 vengono stipulati con gli Enti Locali territoriali interessati, accordi di programma di validità triennale che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale.

Gli accordi di programma di cui al comma 3 devono essere stipulati entro 30 settembre dell'anno che precede il periodo di validità, in caso contrario la Giunta Regionale definisce quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle risorse iscritte a bilancio di previsione dell'anno corrente.

Nella determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale si devono osservare i seguenti criteri:

- a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;
- b) scelta, tra le funzioni atte a garantire in condizioni analoghe sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità;
- c) il diritto alla mobilità di ogni cittadino sia rispetto all'attività lavorativa, sociale, o del tempo libero in condizioni di efficienza e attraverso un sistema intermodale che ne razionalizzi i costi.

Nella determinazione dei costi del trasporto ai fini della determinazione di quantità e qualità dei servizi, dovranno essere considerati quelli derivanti dall'inquinamento e dalla congestione del traffico in sede di prima applicazione della presente legge e demandata alla Giunta Regionale l'individuazione della rete dei servizi minimi relativamente ai singoli bacini di traffico.



**Art. 4
(I Contratti di Servizio)**

L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio di durata almeno quinquennale.

Gli Enti Locali contraenti gli accordi di programma di cui all'art. 3, stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatrici, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di gara pubblica stabilite dal Consiglio regionale sulla base di un capitolato che darà luogo ad un contratto - tipo.

L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall'art. 34 lettera a) della Direttiva C.E.E. 93/38 del 14/ giugno 1993, secondo la procedura prevista dall'art. 12, comma 2, lettera c) del D.Lg.vo di recepimento 17/3/1995, n° 158.

I contratti di servizio costituiscono atti di concessione e definiscono:

- a) il periodo di validità del contratto;
- b) le caratteristiche dei servizi offerti e i programmi d'esercizio;
- c) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto a fronte degli obblighi di servizio e le relative modalità di pagamento;
- d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;
- e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;
- f) le tariffe di servizio;
- g) l'autorizzazione a concedere servizi e stipulare convenzioni solo su servizi non compresi nel contratto di servizio;
- h) le modalità del servizio con l'eventuale utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'art. 47 del D.Lg.vo 30/4/1992 n° 285;
- i) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termine di regolarità e di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;
- j) gli obiettivi di efficienza e le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
- k) l'obbligo della applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro e lo stesso obbligo per i servizi appaltati e non compresi nel contratto di servizio;
- l) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;
- m) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata ai sensi dell'art. 1 comma 5 del regolamento C.E.E. n° 1893/91;
- n) l'obbligo di garantire ogni iniziativa volta alla tutela degli utenti del servizio di trasporto.

La Giunta Regionale stipula i contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19/11/1997 n. 422, almeno 7 mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

I contratti relativi ai servizi per ciascuno dei bacini di traffico dai trasporti terrestri di cui al comma 4 dell'art. 2, devono essere stipulati tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.



Art.5
(Riassetto organizzativo e regime transitorio)

I comuni e le province, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano la forma di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso un confronto comparativo da effettuare sulla base del criterio della economicità di gestione, nonché rispondente al soddisfacimento dei bisogni e del diritto alla mobilità dei cittadini.

In relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 3 dell'art. 18 del D. lg.vo 19/11/97 n. 422, la individuazione della forma di gestione è relativa ad un periodo di durata di sei anni, trascorso il quale deve essere effettuato u nuovo confronto comparativo ai sensi del primo comma.

Le aziende speciali e le società per azioni, o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio possono prendere parte a gare bandite per la gestione di servizi di pubblico trasporto locale ovvero per la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art.8 del D.Lg.vo 19/11/97, n.422, da effettuare nel territorio di altri enti locali, solo costituendo apposite società anche consortili aventi lo scopo di gestire tali servizi di trasporto.

I servizi pubblici locali gestiti dai comuni e dalle province a mezzo di aziende speciali o di società per azioni a totale capitale pubblico locale, che esercitano servizi pubblici locali in concessione rispondenti agli obbiettivi previsti dalle linee programmatiche per il riordinamento degli autoservizi pubblici di linea per la Puglia, sono confermati a regime transitorio, per un periodo massima della durata di 5 ani dall'entrata in vigore della presente legge, alle medesime società ed aziende speciali che ne facciano richiesta, previa stipula dei contratti di servizio di cui all'art.4.

Trascorso il periodo transitorio, i servizi di cui al comma 4 vengono affidati tramite procedure concorsuali



**Art. 6
(Tariffe)**

Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, la Giunta Regionale stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto dei costi di esercizio, a fronte degli obblighi di servizio, e delle necessità che, a partire dal 1° gennaio 2000, sia assicurato il conseguimento del rapporto 0,35 tra i ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono specificatamente determinate, in armonia con i criteri di cui al primo comma, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'art. 4.

Le agevolazioni tariffarie sono determinate nell'ambito del contratto di servizio cui all'art. 4.

In riferimento agli obblighi di servizio di cui all'art 17 D.Lg.vo 19/11/1997, n. 422, hanno diritto alla libera circolazione:

1 gli operatori in divisa dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e dei vigili del Fuoco;

2 i dipendenti della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione del Ministero dei trasporti e della navigazione, incaricati della vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 753/1990 e dotati di apposita tessera di servizio rilasciata dal presidente della giunta regionale;

3 i dipendenti regionali e provinciali, incaricati della vigilanza e del controllo dal Presidente della Giunta Regionale e dotati di apposita tessera di servizio;

4 i minori di età che frequentano nidi, materne, elementari e media inferiore;

5 i disoccupati muniti di attestato di disoccupazione;

6 ottengono tariffa ridotta del 50% i soggetti sociali sottoposti al regime di CIG;

7 ottengono tariffe ridotta del 70% i soggetti sociali che posseggono la sola pensione sociale minima quale unico reddito.

Gli oneri derivanti dalle predette agevolazioni o esenzioni tariffarie trovano copertura nell'ambito del contratto di servizio.

E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.



Art.7
(Trasferimento di impresa)

Il cambiamento del soggetto gestore in conseguenza dell'aggiudicazione di cui al terzo comma dell'art.4, normato dalle disposizioni contenute nel contratto di servizio sottoscritto con il soggetto aggiudicatario, equivale a cessazione ai fini di quanto stabilito all'art. 28 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148.

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare il contratto nazionale collettivo di lavoro e di assumere tutto il personale dipendente del soggetto gestore precedente senza riduzione di salari e stipendi e con gli stessi carichi lavorativi, ossia l'obbligo di assunzione in carico dello stesso di fatto.

Nel caso di cambiamento del soggetto gestore, il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di acquisire i beni mobili ed immobili funzionali all'effettuazione del servizio acquistati con il concorso della finanza regionale o statale.

Il costo dei beni da acquisire è determinato dal valore residuo iscritto a bilancio, al netto della quota finanziamento ricevuto all'atto dell'acquisto.

Il soggetto aggiudicatario rilascia come garanzia finanziaria un importo pari al 10% del valore annuo del corrispettivo ovvero ipoteca sui beni immobili funzionali all'effettuazione del servizio pari al 13% del valore annuo del corrispettivo.

E' esclusa qualsivoglia forma di indennizzo a favore del gestore che cessa dal servizio a seguito di scadenza o decadenza del contratto



**Art. 8
(Subconcessioni e convenzioni)**

Il soggetto gestore dei servizi di trasporto pubblico locale garantisce il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori a domanda debole, nelle zone decentrate od in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, nonché in particolari periodi.

Il capitolato di cui al secondo comma dell'art. 4, al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di mobilità in tutto il territorio regionale, specifica l'entità dei servizi di trasporto pubblico locale nelle zone di cui al comma precedente che l'aggiudicatario può esercitare attraverso apposite convenzioni con titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni al noleggio con conducente e loro forme associative.

L'aggiudicatario:

- a) attua quanto disposto al primo comma nel rispetto delle procedure previste per gli appalti di pubblici servizi;**
- b) garantisce il mantenimento dei livelli qualitativi sottoscritti con il contratto di servizio;**
- c) rimane unico responsabile e garante del rispetto degli oneri di trasporti assunti;**
- d) assicura il rispetto delle tariffe di cui all'art.6**



Regione Puglia
Gruppo Consiliare del
**Partito della
Rifondazione Comunista**

11.

Art. 9
(Distrazione del servizio pubblico di linea)

I veicoli acquistati con il contributo della regione o dello Stato non possono essere distratti dal servizio pubblico di linea.

Le aziende aggiudicatrici sono tenute ad apporre, sul frontale e sulle fiancate dei veicoli adibiti a servizio di trasporto pubblico locale, lo stemma della Regione e la scritta " Regione Puglia "



Art. 10
(Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Nell'ambito delle attività del Servizio Trasporti Pubblici Locali della regione, è istituito l'Osservatorio Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti (O.R.I.T.).

L'Osservatorio Regionale delle infrastrutture e dei trasporti è sostegno della programmazione della regione e degli Enti locali nel campo del trasporto, forma di controllo con partecipazione di utenti e relazione annuale ai consigli comunali, elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico, nonché strumento di diffusione dei dati e delle informazioni.

L'O.R.I.T., anche al fine di contribuire alla determinazione del Conto Nazionale Trasporti, provvede alla determinazione, complessiva e per singola asta della rete dei servizi regionali, di:

- offerta di trasporto, in termini di vettura-chilometro e frequenza;
- stima della domanda soddisfatta;
- introiti della tariffa;
- ore di servizio offerte al pubblico.

Le aziende esercenti servizi di pubblico trasporto sono tenute a fornire tutti i dati necessari al funzionamento di O.R.I.T., secondo le modalità specificate nei contratti di servizio di cui all'art. 4.



Regione Puglia
Gruppo Consiliare del
**Partito della
Rifondazione Comunista**

13.

Art. 11
(Collegamenti con aeroporti aperti al traffico civile)

Per i collegamenti con aeroporti aperti al traffico aereo civile, ai sensi del comma e dell'art. 14 del D.L.vo n. 422/1997, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenza per servizio di taxi rilasciata dai comuni capoluogo di provincia, nonché dal comune nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.



**Art. 12
(Oggetto delle deleghe)**

Svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di competenza. (Provincia).

Stipula , nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla presente legge, dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la regione nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei propri bilanci. (Provincia e Comune).

Vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore, sul rispetto dei vincoli stabiliti nel contratto di servizio, in particolar modo, sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo (Comune).

Svolgimento delle funzioni in materia sanzionatoria e di quelle previste nel contratto di servizio in caso di inadempienza da parte dell'affidatario (Comune).

Trasmissione alla Regione, entro quattro mesi dalla scadenza di ciascuna annualità di validità dei contratti di servizio, dei dati richiesti per l'alimentazione dell'O.R.T.I. e dei dati previsti dai contratti di servizio al fine di consentire le analisi ed i confronti sulla attività svolte dai singoli soggetti gestori. (Provincia)



Regione Puglia
Gruppo Consiliare del
**Partito della
Rifondazione Comunista**

15.

Art. 13
(Interventi sostitutivi)

La Regione svolge funzioni di vigilanza sulle attività delegate e subentra agli Enti delegati nel caso di mancato rispetto dei limiti temporali fissati ai commi 2 e 5 dell'art.12.

In caso di accertata inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art.12 della presente legge, la Giunta Regionale fissa all'ente delegato un congruo termine per provvedere.

Qualora l'inerzia degli organi dell'ente delegato perduri dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione dell'ente delegato.



Regione Puglia
Gruppo Consiliare del
**Partito della
Rifondazione Comunista**

16.

Art.14
(Interventi per il trasporto pubblico locale)

Dopo l'approvazione della presente legge, le risorse destinate a favore del trasporto pubblico locale sono attribuite dal Consiglio Regionale ai servizi di competenza regionale, per ciascuno dei bacini di traffico come individuati al comma 4 dell'art.2.



Regione Puglia
Gruppo Consiliare del
**Partito della
Rifondazione Comunista**

174

**Art. 15
(Fondo Regionale Trasporti)**

Le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni amministrative, di cui al decreto legislativo 422/97, confluiscono al momento al capitolo 552010 del bilancio regionale (L. 151/81 e l.r.13/82) come contributi di esercizio alle aziende pubbliche e private esercenti trasporti pubblici e locali.

Con tali fondi l'Amministrazione regionale fa fronte agli oneri corrispettivi determinati nell'ambito dei contratti di servizio e derivanti dai servizi minimi, i cui costi, ai sensi del comma 2 dell'art.3, sono a carico del bilancio della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 13.7.98